

COMUNE DI SCURELLE

PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: Concessione in uso, per il periodo 2025-2028 con possibilità di rinnovo per egual periodo, del complesso pastorale – agrituristico di Malga Caserina di Dentro in C.C. Scurelle.

Scrittura privata autenticata.

L'anno duemilaventicinque (2025), addì (.....), del mese di maggio, nella residenza comunale di Scurelle, sono comparsi i signori:

Ropelato dott.ssa Lorenza, nata a Borgo Valsugana (TN) il 14 dicembre 1977, domiciliata per la carica presso la sede municipale di Scurelle, (Cod. Fiscale 00301120226), che dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione comunale che rappresenta, d'ora in poi semplicemente anche "concedente";

e

_____, nato a _____ (___) il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, avente sede in _____, d'ora in poi denominato semplicemente "concessionario"

rispettivamente assistiti dai Sig.ri _____, nato a _____ (___) il _____ (Cod. Fiscale _____) e _____, nato a _____ (___) il _____ (Cod. Fiscale _____) in qualità di rappresentanti dell'Organizzazione _____ professionale _____ agricola _____, domiciliati per la carica presso la _____

sede legale dell'Organizzazione professionale agricola in

_____.

P R E M E S S O

- con deliberazione n. 72 del 26.03.2025, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta comunale ha approvato l'avviso pubblico, redatto secondo quanto stabilito dalle linee guida per l'affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga allegate alla deliberazione della G.P. 731/2015, per manifestazione di interesse alla concessione per il periodo 2025/2028 e con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro annualità del complesso pastorale - agrituristico di Malga Caserina di Dentro, composto dai seguenti beni immobili, tutti in C.C. Scurelle:

Fabbricati:

- stallone, contraddistinto dalla p.ed. 592, composto da locale con 30 posti cuccetta, sala mungitura a "spina di pesce" 3 + 3, locale lavorazione latte, sala affioramento, sala stagionatura e servizi;
- casara, catastalmente individuata dalla p.ed. 494, composta da abitazione del gestore e locali per l'esercizio dell'agriturismo (solo ristorazione), dotata di attestato di prestazione energetica – classe energetica classe "G";
- deposito legnaia e per la custodia del generatore, contraddistinto dalla p.ed. 986;
- deposito attrezzi, contraddistinto dalla p.ed. 985.

Pascoli di pertinenza della malga:

- "campivolo" Conseria di Sotto, per una superficie di ha 5,3539 (pascolo nudo) e ha 0,2266 (pascolo alberato);
- "campivolo" Caserina di Dentro, per una superficie di ha 13,5168 (pascolo nudo) e ha 1,1832 (pascolo alberato);

- “campivolo” Caserina di Fuori e Tedon, per una superficie di ha 10,762 (pascolo alberato);
 - “campivolo” in loc. Campivolo, per una superficie di ha 3,229;
 - “campivolo” in loc. Ponte Conseria, per una superficie di ha 1,28;
- per una superficie complessiva di ha 35,5525 e così catastalmente individuati: pp. ff. 2069/1 (porz.), 2067 (porz.), 2066/1, 2064/1 (porz.), 2064/2, 1991, 1990, 1993, 2063/1 (porz.), 2064/11, 2064/12, 2064/13, 2064/14, 2064/15, 2064/32 (porz.) 2062 (porz.);
- l’avviso preliminare succitato, prot. n. ____ del _____, è stato regolarmente affisso all’albo comunale, nonché pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, per dieci giorni consecutivi, e in risposta allo stesso;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. ____ d.d. _____, dichiarata immediatamente eseguibile:
 - si rilevava che nel caso di specie non opera il diritto di prelazione del concessionario uscente di cui all’art. 4bis della legge 03.05.1982, n. 203, in considerazione dell’esclusione disposta dal previgente contratto di concessione;
 - si disponeva l’affido in concessione, per il periodo 2025/2028 e con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro annualità agrarie, del complesso pastorale – agrituristico di Malga Caserina di Dentro a _____, avente sede legale in _____ e P. IVA. _____, iscritta all’archivio provinciale delle imprese agricole cd. APIA e in possesso dei requisiti di legge e previsti dall’avviso prot. comunale n. _____ ai fini dell’aggiudicazione;
 - si disponeva, ex art. 15 della legge provinciale 14.06.2005, n. 6, la sospensione del vincolo di uso civico gravante le porzioni di particella oggetto di concessione per l’intero periodo contrattuale e

conseguentemente per la durata di tre annate agrarie, eventualmente da rinnovarsi per lo stesso periodo, precisando che i proventi derivanti dalla concessione saranno destinati alle finalità individuate dall'art. 10 della stessa legge..

CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra individuate, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione in uso.

ART. 2 – OGGETTO

Il Comune di Scurelle, come sopra rappresentato, concede in uso alla _____, come sopra rappresentata, che accetta, il complesso pastorale – agrituristico all'insegna Malga Caserina di Dentro, come di seguito descritto:

in C.C. Scurelle

Fabbricati:

- stallone, contraddistinto dalla p.ed. 592, composto da locale con 30 posti cuccetta, sala mungitura a “spina di pesce” 3 + 3, locale lavorazione latte, sala affioramento, sala stagionatura e servizi;
- casara, catastalmente individuata dalla p.ed. 494, composta da abitazione del gestore e locali per l'esercizio dell'agriturismo (solo ristorazione), dotata di attestato di prestazione energetica – classe energetica classe “G”;
- deposito legnaia e per la custodia del generatore, contraddistinto dalla p.ed. 986;
- deposito attrezzi, contraddistinto dalla p.ed. 985.

Pascoli di pertinenza della malga:

- “campivolo” Conseria di Sotto, per una superficie di ha 5,3539 (pascolo nudo) e ha 0,2266 (pascolo alberato);
- “campivolo” Caserina di Dentro, per una superficie di ha 13,5168 (pascolo nudo) e ha 1,1832 (pascolo alberato);
- “campivolo” Caserina di Fuori e Tedon, per una superficie di ha 10,762 (pascolo alberato);
- “campivolo” in loc. Campivelo, per una superficie di ha 3,229;
- “campivolo” in loc. Ponte Conseria, per una superficie di ha 1,28;

così catastalmente individuati: pp. ff. 2069/1 (porz.), 2067 (porz.), 2066/1, 2064/1 (porz.), 2064/2, 1991, 1990, 1993, 2063/1 (porz.), 2064/11, 2064/12, 2064/13, 2064/14, 2064/15, 2064/32 (porz.) 2062 (porz.), per una superficie pabulare complessiva netta di approssimativi ha 33.

Il fondo è concesso a corpo e non a misura e viene dal concedente riconosciuto come corrispondente alla descrizione di cui al disciplinare tecnico economico di utilizzo dei pascoli montani di cui all’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28.03.2003, n. 4, al presente allegato sub. lett. A.

La destinazione del complesso pascolivo è quella individuata dall’art. 4 del richiamato disciplinare e l’utilizzo dovrà essere rispondente alle prescrizioni dettate da quest’ultimo e in particolare dagli artt. 5 e 6 dello stesso.

La malga è attrezzata per la lavorazione del latte con un impianto di lavorazione autonomo (c.d. minicaseificio) da 400 litri; è fatto obbligo al concessionario di eseguire la lavorazione del latte in loco, utilizzando l’impianto e le attrezzature all’uopo concesse.

L’affidamento in concessione del complesso pastorale – agrituristico di Malga Caserina di Dentro viene effettuato al fine di favorire l’attività zootecnica, il mantenimento ambientale e consentire l’attività di agriturismo ai sensi della L.P. 19 dicembre 2001, nr. 10 e ss.mm.ii., da ultimo con L.P.

30 ottobre 2019, nr. 10 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 13 marzo 2003, nr. 5, nr. 5-126/Leg.

Il concessionario ha l'obbligo di esercizio dell'attività agrituristica, con somministrazione di pranzo e cena per un minimo di 30 posti/giorno e per il periodo minimo decorrente dal 1° giugno al 30 settembre di ogni annualità oggetto di concessione [ovvero per il periodo superiore che venga indicato in sede di gara da parte dell'aggiudicatario].

Per la gestione dell'attività agrituristica il soggetto affidatario dovrà rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di agriturismo, in particolare la L.P. 19 dicembre 2001, nr. 10 e la L.P. 30 ottobre 2019, nr. 19 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 13 marzo 2003, nr. 5, nr. 5-126/Leg.

L'Agritur – azienda commerciale all'insegna Malga Caserina di Dentro viene concesso arredato e con tutte le attrezzature necessarie per la sua conduzione.

Non saranno forniti dal Comune concedente arredi, attrezzature e macchinari oltre a quelli presenti e descritti nell'inventario allegato al presente contratto sub lett. C.

ART. 3 – DURATA

Il complesso pastorale - agrituristico oggetto del presente contratto viene concesso per le annualità 2025/2028, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto (e comunque entro e non oltre il 15 maggio 2025) e termine il 31.12.2028.

A scadenza del poc'anzi citato termine la proprietà avrà la facoltà, a fronte di apposita istanza all'uopo dimessa dal concessionario, di rinnovare la concessione per il periodo di ulteriori quattro annualità e conseguentemente fino al 31.12.2032.

L'uso del fondo dovrà in ogni caso rispettare le condizioni indicate dall'art. 4 del disciplinare stesso e ogni disposizione di legge in materia, ai sensi dell'art. 14 del DPP 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11).

ART. 4 – CANONE

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in € _____.= (_____/___), Iva esente ex art. 10, comma 1, n. 8 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; il canone annuo aggiuntivo per l'esercizio dell'attività agrituristica è stabilito in € _____.= (_____/___) al netto di Iva; il canone complessivo così determinato dovrà essere corrisposto in due rate annuali, la prima entro il 15 maggio e la seconda entro il 15 novembre di ogni anno.

In caso di ritardato pagamento l'importo è aumentato degli interessi legali calcolati dalla data di messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

Il canone sarà aggiornato annualmente, con decorrenza 1° gennaio, in misura pari al 75% della variazione, se positiva, dell'indice FOI, espressivo dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, accertato con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'euro superiore.

ART. 5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Il concessionario s'impegna a utilizzare i beni avuti in consegna con la diligenza del buon padre di famiglia e a riconsegnarli alla scadenza del presente contratto nelle stesse condizioni in cui gli sono state consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

Gli obblighi incombenti sulle parti sono quelli individuati dal disciplinare tecnico-economico di cui all'allegato sub lett. A, con particolare riferimento agli artt. 8 – 12 ; in via generale sono a carico del concessionario tutte le spese connesse con la gestione dei complessi immobiliari di cui all'art. 2, così come ogni altro onere che il codice civile e le norme in materia ordinariamente pongono a carico del gestore; lo stesso dovrà, altresì, provvedere direttamente alla sottoscrizione dei singoli contratti di utenza e agli ulteriori adempimenti individuati dal capitolato d'oneri allegato al presente contratto sub lett. B.

Dal momento della sottoscrizione del presente contratto o, comunque, dal momento della consegna e per tutta la durata della concessione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, della conservazione e manutenzione dei beni avuti in uso e di ogni eventuale danno cagionato agli stessi in connessione con l'esercizio dell'attività.

Ogni intervento sui beni oggetto di concessione eccedente l'ordinaria amministrazione, posta in capo al concessionario, ovvero non espressamente ricompreso nell'allegato di cui al precedente paragrafo, dovrà essere previamente autorizzato dalla proprietà, la quale acquisirà successivamente ogni modifica o miglioria apportata ai locali senza che il gestore possa pretendere alcunché.

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e di acquisire tutte le autorizzazioni amministrative prescritte ai fini del corretto e regolare svolgimento dell'attività garantendo, nella gestione complessiva dei complessi immobiliari e nell'erogazione dei servizi turistico ricettivi e di somministrazione alimenti e bevande, il rispetto delle vigenti normative di settore, in particolare in materia di igiene, salute, sicurezza e polizia amministrativa.

Il concessionario è tenuto ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nella gestione le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti in Provincia di Trento.

ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

È, inoltre, fatto divieto al concessionario di servirsi dei beni per un uso diverso da quello determinato dal presente contratto e relativi allegati parte integrante e sostanziale.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del rispetto e del pieno adempimento degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel presente contratto di concessione d'uso, nell'allegato disciplinare tecnico economico di utilizzo dei pascoli montani, nonché nei verbali di consegna/riconsegna dei pascoli, da redigersi in ogni stagione d'alpeggio secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del disciplinare medesimo, il concessionario ha costituito a mezzo _____ idoneo deposito cauzionale infruttifero pari all'importo di due annualità di canone.

La proprietà avrà facoltà di trattenere in tutto in parte la cauzione anche per eventuali danni che fossero arrecati ai beni concessi per colpa o negligenza del concessionario.

La cauzione eventualmente escussa, in tutto o in parte, nel corso di gestione del presente contratto dovrà essere immediatamente ricostituita a cura del concessionario; la restituzione avverrà alla scadenza del contratto, previo

accertamento della regolare esecuzione di ogni obbligazione derivante dal presente contratto.

È in ogni caso fatta salva l'applicazione delle particolari sanzioni previste dall'art. 25 del disciplinare tecnico-economico allegato sub lett. A, nelle fattispecie ivi tassativamente elencate.

ART. 8 – ASSICURAZIONE

Il Concessionario ha sottoscritto e si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto, con primaria Compagnia assicuratrice, polizza assicurativa R.C. nonché assicurazione incendio e danno, vincolata a favore del concessionario, avente durata non inferiore a quella del contratto e prevedente la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. Il concessionario ha assicurato il cd. "rischio locativo" relativo ai danni attinenti l'attività esercitata negli immobili concessi, in particolare i danni:

- derivanti da incendio ed esplosione per dolo e/o colpa grave o qualsiasi altra causa all'arredamento, agli impianti e alle attrezzature, danni da acqua condotta, da ricerca e ripristino del danno provocato dall'acqua condotta, da rottura di cristalli e lastre di vetro, con polizza primo rischio assoluto per un valore di Euro 1.200.000,00.= (Euro unmilione duecentomila/00);
- inerenti la Responsabilità civile contro terzi per un massimale pari ad Euro ad € 2.000.000,00.= (Euro duemilioni/00) per l'espletamento dell'attività svolta, per ogni sinistro e per ogni persona danneggiata, con l'inclusione dei danni provocati da dipendenti, clienti, fornitori o comunque da qualunque persona o cosa coinvolta nello svolgimento dell'attività di conduzione degli immobili, con totale esonero dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi, e considerando l'Amministrazione stessa come terza.

ART. 9 – REVOCA, RISOLUZIONE E RECESSO

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare, risolvere o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita, per esigenze di pubblica utilità non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

La risoluzione in conseguenza di inottemperanza del concessionario alle prescrizioni del presente contratto o dell'allegato disciplinare tecnico economico potrà essere disposta previa diffida formale della proprietà all'adempimento delle norme oggetto di violazione, secondo le modalità dell'art. 26 del disciplinare stesso, salvi i casi di risoluzione espressa tassativamente individuati dal successivo art. 27, comunque salva ogni eventuale azione di risarcimento per i danni arrecati.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso, tuttavia non prima che sia trascorso un anno dalla data di avvio del contratto.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione; verrà altresì addebitata al concessionario recedente ogni ulteriore spesa od onere derivante dal recesso anticipato.

ART. 10 – ONERI FISCALI

Sono ad esclusivo carico del concessionario l'imposta di bollo, nella misura fissa di € 45,00.= ai sensi dell'art. 1, co. 1bis, n. 4) parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e tutte le spese di stipulazione del presente contratto, inclusa imposta di registro proporzionale nella misura del

2% ai sensi dell'art. 5, num. 2 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 con un minimo di € 200,00.=.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, non definite dalla Parti, saranno deferite alla decisione di un Collegio di arbitri, composto da tre membri nominati, i primi due, da ciascuna delle Parti nei tempi e modi indicati dall'art. 810 del codice di procedure civile, ed il terzo nominato o in accordo tra le Parti, oppure dal Presidente del Tribunale di Trento, che provvederà a nominare anche l'arbitro da designarsi dalla parte destinataria dell'invito che non vi abbia provveduto nei 20 (venti) giorni successivi.

Gli arbitri decideranno secondo diritto, osservano le norme procedurali previsti dall'art. 806 e ss. del codice di procedura civile.

ART. 12 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Il Comune di Scurelle fa presente di aver adottato apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e ss.mm., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione. Gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente".

Il concessionario con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Scurelle che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo concessionario, per il triennio successivo alla cessazione. Il concessionario, con riferimento alle

prestazioni del presente contratto si impegna, ai sensi del summenzionato codice di comportamento ad osservare ed a far osservare ai propri associati o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice stesso.

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al conduttore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la prestazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D. Leg.vo 196/2003 i dati personali sono raccolti dall'Ufficio Segreteria del Comune di Scurelle per lo svolgimento di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Scurelle; responsabile della Protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde, nr. 23 (servizioRPD@comunitrentini.it).

Potrà essere esercitato il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e ss. del D. Leg.vo 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D. Leg.vo. 196/2003, è a disposizione sul sito istituzionale del Comune di Scurelle.

ART. 14 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, delle leggi in materia e degli usi e consuetudini.

ART. 15 – DEROGA ALLE NORME IN MATERIA DI PATTI AGRARI

Il presente contratto di concessione viene stipulato in deroga alle norme sui patti agrari di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, in particolare per quanto riguarda la durata (art. 3), il canone (art. 4) e il diritto di prelazione che non viene riconosciuto al concessionario.

I Rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole confermano che quanto sopra stabilito è stato concordato dalle Parti da loro rappresentate e pertanto sottoscrivono il presente contratto per confermarne la validità ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 legge 3 maggio 1982, n. 203.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONCESSIONARIO

Legale rappresentante

IL CONCEDENTE

Ropelato dott.ssa Lorenza
Sindaco del Comune di Scurelle

IL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE

PROFESSIONALE AGRICOLA PER CONTO DEL CONCEDENTE

Rappresentante _____

IL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE

Rep. n. 82_

PROFESSIONALE AGRICOLA PER CONTO DEL
CONCESSIONARIO

Rappresentante _____

AUTENTICA DI FIRME

COMUNE DI SCURELLE

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritta Müller dott.ssa Deborah, Segretario del Comune di Scurelle, ai sensi dell'art. 137 della L.R. 3 maggio 2018, nr. 2, che i Sig.ri:

Ropelato dott.ssa Lorenza, nata a Borgo Valsugana il 14.12.1977, Sindaco del Comune di Scurelle, domiciliata per la carica presso la sede municipale di Scurelle, (Cod. Fiscale 00301120226)

e

_____, nato a _____ (___) il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, avente sede in _____,

rispettivamente assistiti dai Sig.ri _____, nato a _____ (___) il _____ (Cod. Fiscale _____) e _____, nato a _____ (___) il _____ (Cod. Fiscale _____) in qualità di rappresentanti dell'Organizzazione professionale agricola _____, domiciliati per la carica presso la sede legale dell'Organizzazione professionale agricola in _____,

delle cui identità personali io Segretario comunale sono certo, hanno, in mia presenza e sotto il mio controllo sottoscritto la su estesa scrittura privata.

Scurelle, Piazza don Clemente Benetti, nr. 2, addì' (.....) del mese di dell'anno duemilaventicinque (2025).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Müller dott.ssa Deborah